



# COMUNE DI VILLASIMIUS

Provincia Sud Sardegna

## ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 15/09/2021

**OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19.**

### IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;

VISTO il quadro normativo vigente di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare:

- Il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito dalla L. 22 maggio 2020 n. 35;
- Il Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito dalla L. 14 luglio 2020 n. 74;
- Il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito dalla L. 17 giugno 2021 n. 87;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 22 giugno 2021;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", e in particolare l'articolo 32 che recita: Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni" nonché "Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale." ;

VISTO l'articolo 117 del D.Lvo. 31 marzo 1998, n. 112 che dispone: "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

RILEVATO che il potere di emanare misure più restrittive trova fonte normativa nelle disposizioni emergenziali D.L. 33/2020 convertito in L. 74/2020 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e nello stesso DPCM del 14 gennaio 2021 e nell'articolo 32 della legge 833/1978;

PRESO ATTO che nell'intero territorio di riferimento è stato accertato un numero non irrilevante di casi di positività al virus SARS-COV -2, da cui è conseguita l'adozione da parte di amministratori di altri Comuni di misure restrittive volte a limitare la diffusione del contagio;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, confermato dall'incremento dei casi negli ultimi giorni, come sopra riportato, porta a ritenere che potrebbe esserci un aumento esponenziale dei casi di contagio nell'immediato futuro;

ATTESA pertanto la necessità di emanare un'ordinanza sindacale volta a limitare la possibilità di diffusione del virus SARS-COV -2 determinata dall'elevata presenza di turisti sul territorio comunale;

CONSIDERATO che, per quanto sopra richiamato, al fine di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica, occorre introdurre iniziative urgenti volte a e contrastare l'adozione di comportamenti individuali irresponsabili, anche per il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale;

RITENUTO di dover integrare le misure già adottate a livello nazionale e regionale allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alla peculiarità che caratterizzano questo territorio, tenuto conto della evoluzione e rischio di incremento del contagio nell'ultimo periodo, sussistendo le condizioni di eccezionalità ed urgenza per la salvaguardia della salute pubblica che giustificano misure restrittive finalizzate al contenimento con ogni possibile mezzo della diffusione del contagio da COVID-19;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 14 del 26/08/2021 con la quale, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio comunale, dalla data del 26 agosto 2021 fino al 15 settembre 2021 compreso, è stato reso obbligatorio l'uso della mascherina anche all'aperto, soprattutto qualora non sia possibile mantenere un'adeguata distanza interpersonale, nonché il contestuale rispetto delle normative vigenti per il contrasto alla diffusione del virus e in particolare il divieto di uscire di casa alle persone con sintomi correlabili all'infezione da COVID-19;

RILEVATO attraverso il costante monitoraggio della piattaforma telematica Sardegna Salute della Regione Autonoma della Sardegna il numero e l'andamento complessivo nel periodo sopra specificato dei casi positivi e delle quarantene da COVID-19 sul territorio di Villasimius;

ATTESO altresì che:

- per l'intero mese di settembre sono attesi sul territorio comunale consueti flussi di visitatori in ingresso;
- in data 14/09/2021 sono stati riaperti alle lezioni in presenza gli istituti scolastici, con conseguente maggiore circolazione di cittadini adulti e studenti di ogni età, adottanti forme di mobilità individuale o collettiva all'interno e all'esterno del territorio comunale;

CONSIDERATO indispensabile assumere, in continuità con l'ordinanza sindacale n. 14/2021 precedentemente richiamata e a fini di contenimento e rafforzata prevenzione sull'epidemia da COVID-19, ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 sino al 15 ottobre 2021, stante il perdurare delle ragioni di necessità e urgenza che avevano portato all'adozione della precedente ordinanza;

RICHIAMATO il comma 4, dell'art. 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D. Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

per i motivi esplicitati in premessa, ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge n. 35/2020,

#### ORDINA

Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio comunale, dalla data del 16 settembre 2021 fino al 15 ottobre 2021 compreso, è obbligatorio l'uso della mascherina anche all'aperto, soprattutto qualora non sia possibile mantenere un'adeguata distanza interpersonale.

#### RACCOMANDA

Il rispetto delle normative vigenti per il contrasto alla diffusione del virus e in particolare il divieto di uscire di casa alle persone nelle seguenti condizioni:

- Sottoposti a regime di quarantena;
- In presenza di sintomi di infezione respiratoria;
- In presenza di febbre superiore ai 37,5°.

## RAMMENTA

Agli esercenti di attività commerciali con apertura al pubblico di provvedere costantemente alle regolari attività di sanificazione dei locali e delle attrezzature di propria pertinenza.

## AVVERTE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 16 maggio 2020, n.33 , salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del Codice Penale, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 – convertito in legge n. 35/2020, da euro 400 ad euro 1.000, oltre alla eventuale chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Informa che la misura sopra indicata potrà essere interrotta, integrata o prorogata in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza, nonché in base a nuove indicazioni governative o regionali.

## DISPONE

Che in base a quanto previsto dall'art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

## DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Villasimius e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Cagliari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cagliari.

Si dispone che copia del presente provvedimento venga pubblicata sul sito web del Comune di Villasimius al fine di darne la massima diffusione e trasmessa a:

- Prefettura UTG di Cagliari – [protocollo.prefca@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefca@pec.interno.it);
- Al Comando Compagnia Carabinieri di San Vito;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Villasimius;
- Tenenza Guardia di Finanza Muravera;
- Comando di P.L. del Comune di Villasimius;
- ATS – Dipartimento di prevenzione Sud Sardegna;
- Ai titolari delle attività di somministrazione e pubblici esercizi.



Il Sindaco  
Gianluca Dessi

